

Regione Piemonte Provincia di Biella



Comune di Pray

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

ING. MARCO DE PIETRA
TECNICO COMPETENTE IN
ACUSTICA AMBIENTALE
N. A7/11 Reg. PIEMONTE

SOMMARIO

Titolo I)	Premessa	2
Titolo II)	Aspetti generali	2
	Articolo 1 Oggetto del regolamento	2
	Articolo 2 Definizioni	2
	Articolo 3 Esclusioni	3
Titolo III)	Attività rumorose permanenti	3
	Articolo 4 Campo di applicazione	3
	Articolo 5 Definizioni	3
	Articolo 6 Rumore interno	3
	Articolo 7 Rumore esterno	3
	Articolo 8 Piani di risanamento acustico delle imprese	4
	Articolo 9 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici	4
	Articolo 10 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti	5
	Articolo 11 Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti	5
	Articolo 12 Sanzioni e provvedimenti restrittivi	6
Titolo IV)	Manifestazioni temporanee rumorose all'aperto	6
	Articolo 13 Campo di applicazione	6
	Articolo 14 Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee all'aperto	7
	Articolo 15 Autorizzazioni senza istanza	7
	Articolo 16 Autorizzazioni con istanza semplificata	7
	Articolo 17 Autorizzazioni con istanza ordinaria (in deroga)	7
	Articolo 18 Sanzioni e provvedimenti restrittivi	8
Titolo V)	Cantieri edili, stradali ed assimilabili	8
	Articolo 19 Campo di applicazione	8
	Articolo 20 Autorizzazioni senza istanza	8
	Articolo 21 Autorizzazioni con istanza semplificata	9
	Articolo 22 Autorizzazioni con istanza ordinaria (in deroga)	9
	Articolo 23 Sanzioni e provvedimenti restrittivi	9
Titolo VI)	Approvazione di strumenti urbanistici esecutivi; rilascio di permessi ed autorizzazioni o atti equivalenti	10
	Articolo 24 Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico	10
	Articolo 25 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	10
	Articolo 26 Valutazione Previsionale di Clima Acustico	11
	Articolo 27 Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici	11
	Articolo 28 Dichiarazione di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici	12
	Articolo 29 Collaudo Acustico	12
	Articolo 30 Modalità di presentazione della documentazione e controllo	12
	Articolo 31 Sanzioni	13
Titolo VII)	TITOLO VII EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	13
	Articolo 32 Risanamento e pianificazione	13
	Articolo 33 Emissioni sonore dei veicoli a motore	13
	Articolo 34 Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico veicolare locale	13
Titolo VIII)	TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	13
	Articolo 35 Entrata in vigore	13
	Articolo 36 Abrogazioni e validità	13

ALLEGATI

- Allegato 1) Siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee all'aperto
 Allegato 2) Valori limite

Titolo I) Premessa

Il presente documento è stato elaborato a cura dell'ing. Marco De Pietra, Tecnico Competente in Acustica ambientale già iscritto nell'elenco della Regione Piemonte al n° A/711, ora iscritto al n° 4552 dell'elenco nazionale (ENTECA) tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e reperibile al seguente indirizzo: <https://www.minambiente.it/pagina/elenco-nazionale-dei-tecnici-competenti-acustica-ex-art-21-dlgs-17-febbraio-2017-n-42>.

Titolo II) Aspetti generali

Articolo 1 Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Pray in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447: "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e relativi decreti attuativi, nonché dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n° 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*".
- 2) Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Articolo 2 Definizioni

- 1) **Attività rumorosa**: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 2) **Attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.
- 3) **Ambiente abitativo**: di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95, ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- 4) **Classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- 5) **Impatto acustico**: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
- 6) **Clima acustico**: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- 7) **Requisiti acustici passivi degli edifici**: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici.
- 8) **Recettore**: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate recettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00.
- 9) **Recettore sensibile o sito sensibile**: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo.
- 10) **Persone esposte al rumore**: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
- 11) **Sorgenti sonore fisse**: di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 12) **Sorgenti sonore mobili**: di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L.447/95, tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma precedente.
- 13) **Valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

sonora, misurato in corrispondenza degli spazi occupati da persone e comunità.

- 14) **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei recettori.
- 15) **Valori limite assoluti:** sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- 16) **Valori limite differenziali o limiti differenziali:** sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante).
- 17) **Tecnico Competente in Acustica Ambientale:** è una figura professionale prevista dal D.Lgs. 42/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico" il quale istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (d'ora in avanti TCA).

Articolo 3 Esclusioni

- 1) Sono escluse dal presente Regolamento le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Titolo III) Attività rumorose permanenti

Articolo 4 Campo di applicazione

- 1) Sono regolamentate nel presente Titolo III) le attività rumorose definite nel successivo Articolo 5 ed aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per **almeno 60 giorni nell'anno solare**, anche in modo non continuativo.
- 2) Per i nuovi insediamenti e le nuove attività o per le variazioni rispetto all'esistente, si rimanda al Titolo VI) (Approvazione di strumenti urbanistici esecutivi; rilascio di permessi ed autorizzazioni o atti equivalenti) del presente Regolamento.
- 3) Per le attività di carattere temporaneo, operative o in funzione per meno di 60 giorni nell'anno solare, si rimanda al Titolo IV) (Manifestazioni temporanee rumorose all'aperto) del presente Regolamento.

Articolo 5 Definizioni

- 1) Si definiscono, in modo non esaustivo, come rumorose **attività permanenti** quelle di seguito elencate:
 - a. attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d. attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
 - f. macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
 - g. attività all'aperto di igiene del suolo e di raccolta dei rifiuti.

Articolo 6 Rumore interno

- 1) All'interno di spazi **aperti** nei quali si svolgono le attività definite all'Articolo 5, comma 1) del presente Regolamento, e comunque al loro confine di proprietà, non devono essere superati i Valori Superiori di Azione stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quando applicabile, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore).
- 2) All'interno dei luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati autorizzati e i luoghi di pubblico spettacolo) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'Articolo 5, comma 1, lett. c del presente Regolamento, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 215/1999 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi).

Articolo 7 Rumore esterno

- 1) Le attività indicate all'Articolo 5, comma 1), lettere a), b), c) e d) del presente Regolamento, devono

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A riportata in Allegato 2) al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B riportata in Allegato 2) al presente regolamento).

- 2) I servizi e gli impianti fissi indicati all'articolo 5, comma 1), lettera e), del presente Regolamento, devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A riportata in Allegato 2) al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B riportata in Allegato 2) al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C riportata in Allegato 2) al presente regolamento).
- 3) I limiti di cui al comma 1) del presente articolo, si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite o prospicienti le attività in questione.

Articolo 8 Piani di risanamento acustico delle imprese

- 1) I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000, entro 6 mesi dall'approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica (o dalla modifica di questo), verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano al Comune, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, apposito piano di risanamento.
- 2) Ai sensi del comma 1, dell'articolo 14 della stessa Legge Regionale 52/2000, sono esclusi dall'obbligo di presentazione del piano di risanamento i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione di cui al Regolamento CE n° 1836/93 del 29 giugno 1993 (EMAS), mentre per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.
- 3) La relazione tecnica allegata al piano di risanamento, il quale dovrà essere rispondente alle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000, è redatta da un TCA, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 447/1995, e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.
- 4) Il Comune valuta la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approva il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.
- 5) Il Comune, avvalendosi anche dell'A.R.P.A. o di TCA incaricato, periodicamente verifica a campione la realizzazione degli interventi di risanamento previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3) in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.
- 6) Qualora il Comune non si esprima sul piano di risanamento entro 30 giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi 15 giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune l'inizio dei lavori.
- 7) Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, purché siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonché le eventuali prescrizioni del Comune.
- 8) Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa al Comune la relazione tecnica, redatta da TCA, attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.
- 9) Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell'articolo 10, comma 5 della Legge 447/1995.

Articolo 9 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

- 1) Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C riportata in Allegato 2) al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.
- 2) I limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C riportata in Allegato 2) al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti, successivamente all'entrata in vigore del decreto, a modifiche tali da

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

- 3) Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'allegato A dello stesso, il Comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.
- 4) I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C riportata in Allegato 2) al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
- 5) Gli impianti tecnologici di cui al comma 1) del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B riportata in Allegato 2) al presente regolamento) in corrispondenza dei recettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.
- 6) Le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto devono rispettare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora, ai sensi del D.Lgs. 262/2002.
- 7) Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Articolo 10 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

- 1) Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B riportata in Allegato 2) al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Comune adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, qualora siano superati i limiti di immissione stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A riportata in Allegato 2) al presente regolamento) ancorché sia garantito il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B riportata in Allegato 2) al presente regolamento) il Comune, su istanza dell'avente titolo, potrà ordinare una rimodulazione pro quota dei livelli di emissione in modo da garantire il rispetto dei limiti di immissione.

Articolo 11 Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti

- 1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito:
 - a. nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
 - b. nei giorni festivi (incluso il sabato) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- 2) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio erba, potature, ecc.) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità, siano esse condotte da operatori pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito:
 - a. nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00 senza interruzioni;
 - b. nei giorni festivi e prefestivi (compreso il sabato) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- 3) Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito:
 - a. dalle ore 8.00 alle ore 19:00;
 - b. in ogni caso l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività.Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento di rifiuti solidi urbani sono consentiti:
 - a. nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni;
 - b. nei giorni festivi (compreso il sabato) dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
- 4) La pubblicità fonica in forma fissa o ambulante, fuori o dentro i centri abitati, è consentita dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, fatta salva eventuale autorizzazione comunale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada).
- 5) Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

acustica comunale (tabella A riportata in Allegato 2) al presente regolamento) e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B riportata in Allegato 2) al presente regolamento), e pertanto **si intendono autorizzate in deroga**, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

- 6) Le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto devono comunque rispettare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora, ai sensi del D.Lgs. 262/2002.
- 7) Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti deve essere **oggetto di autorizzazione in deroga** da parte del Comune di Pray secondo le modalità descritte al Titolo V) (Cantieri edili, stradali ed assimilabili) del presente Regolamento.

Articolo 12 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

- 1) Chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge 447/1995 ed all'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della stessa Legge Regionale 52/2000, richiamato all'Articolo 8 del presente Regolamento.
- 2) A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1), da parte di attività di cui al presente Titolo III) non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione, entro un termine di 30 giorni.
- 3) Tale termine è prorogabile, a fronte di motivata richiesta accompagnata da relazione controfirmata da TCA ai sensi dell'articolo 2 della Legge 447/1995.
- 4) L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2) è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000 nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività che causa il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
- 5) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
- 6) L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995.
- 7) L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3) dell'Articolo 9, dell'Articolo 10, e l'inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 2) e 3) dell'Articolo 11 del presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 3 della Legge 447/1995 nonché dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
- 8) L'inottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 9, comma 7), dall'Articolo 11, comma 1) del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 16 della Legge 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
- 9) Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi come reato ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Titolo IV) Manifestazioni temporanee rumorose all'aperto

Articolo 13 Campo di applicazione

- 1) Sono regolate nel presente Titolo IV) le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo e all'aperto di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a. attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, discoteche estive, cinema o teatri all'aperto, circhi, luna-park, ,
 - b. attività di spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, balli, intrattenimenti vari, pubblicità sonora su veicoli;
 - c. assembramenti di persone svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati tipo: feste popolari, notte bianca, mercati, fiere, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni;
 - d. manifestazioni di tipo: religioso, politico, sindacale, dell'associazionismo in genere, bande musicali

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

- in marcia;
- e. Spettacoli pirotecnici.
- 2) Gli spettacoli e le manifestazioni di cui al comma 1), hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi. Viceversa si considerano permanenti.
 - 3) Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1) è **autorizzato senza istanza** ai sensi dell'Articolo 15 oppure soggetto a **autorizzazione semplificata** ai sensi dell'Articolo 16 o **ordinaria** ai sensi dell'Articolo 17.

Articolo 14 Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee all'aperto

- 1) Le attività di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono svolgersi esclusivamente nei siti riportati nell'Allegato 1) del presente Regolamento.
- 2) Le attività di cui al comma 1) possono essere effettuate anche in altri siti del territorio comunale non compresi nell'elenco di cui allo stesso comma, purché soggette a **specificata autorizzazione con istanza ordinaria**.

Articolo 15 Autorizzazioni senza istanza

- 1) Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, **senza presentazione di istanza**, le seguenti attività:
 - a. spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, etc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00 dei giorni festivi;
 - b. eventi sportivi, mercati, fiere, purché senza attività di pubblico spettacolo;
 - c. altre attività a carattere temporaneo manifestamente prive di rumore.

Articolo 16 Autorizzazioni con istanza semplificata

- 1) L'istanza di autorizzazione semplificata deve pervenire al Comune, per il tramite del competente SUAP, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
- 2) L'istanza per l'autorizzazione semplificata deve essere predisposta secondo quanto riportato nell'Allegato 2 della DGR n° 24-4049 del 27.06.2012.
- 3) Sono autorizzate con **istanza semplificata**, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di effettuate nei siti indicati nella tavola riportata nell'Allegato 1) del presente regolamento, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività purché:
 - a. per ogni sito la durata massima complessiva non ecceda i 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
 - b. per ogni sito la durata massima complessiva non ecceda i 5 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
 - c. le immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non eccedano il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998.
- 4) È altresì autorizzato con **istanza semplificata**, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, lo spettacolo pirotecnico, allorché effettuato prima delle ore 24:00 e purché il lancio avvenga dal sito indicato nell'Allegato 1) del presente Regolamento con il rispetto del limite di 120 dB(A)_{imp}.

Articolo 17 Autorizzazioni con istanza ordinaria (in deroga)

- 1) La domanda di autorizzazione con **istanza ordinaria** (in deroga) deve pervenire al Comune, per il tramite del competente SUAP, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
- 2) L'istanza ordinaria deve essere redatta secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4 della DGR n° 24-4049 del 27.06.2012.
- 3) Nel provvedimento di autorizzazione in deroga il Comune, anche avvalendosi della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti (quali ad esempio: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, etc.). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione degli accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.
- 4) Nel provvedimento di autorizzazione in deroga il Comune potrà altresì prescrivere di incaricare un TCA alla verifica del reale rispetto dei limiti prescritti, durante il uno o più giorni e/o orari di svolgimento della manifestazione e di farne pervenire al Comune relazione di verifica entro un termine congruo.

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

- 5) Nel caso in cui in un sito di una qualunque parte del territorio comunale venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 14 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

Articolo 18 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

- 1) Ai titolari o responsabili delle attività di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento che non hanno provveduto a richiedere o non hanno ottenuto autorizzazione in deroga al superamento dei limiti acustici, sarà comminata la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995.
- 2) Ai titolari o responsabili delle attività di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti contenuti nell'autorizzazione in deroga di cui all'Articolo 17 saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
- 3) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'Articolo 17 del presente Regolamento sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
- 4) A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'Articolo 17 del presente Regolamento o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
- 5) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Titolo V) Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Articolo 19 Campo di applicazione

- 1) Sono regolamentate nel presente Titolo V) le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada).
- 2) Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1) può essere oggetto di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti acustici; tale atto autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore ma non esime il soggetto committente dal possesso di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di cantiere.
- 3) Le attività di cantiere di qualsiasi durata che rispettano i limiti vigenti assoluti di emissione, come definiti dal piano di zonizzazione acustica comunale, non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 20 Autorizzazioni senza istanza

- 1) Si intendono **autorizzate** al superamento dei valori limite, **senza presentazione di istanza**, le seguenti attività:
 - a. cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - b. cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitato potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali, escluso il sabato, e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 60 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998;
 - c. lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi.

Articolo 21 Autorizzazioni con istanza semplificata

- 1) L'istanza di autorizzazione semplificata deve pervenire al Comune, per il tramite del competente SUAP o SUE, almeno 30 giorni prima della data di inizio del Cantiere.
- 2) L'istanza per l'autorizzazione semplificata deve essere predisposta secondo quanto riportato nell'Allegato 1 della DGR n° 24-4049 del 27.06.2012.
- 3) Sono autorizzati con **istanza semplificata**, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività purché abbiano:
 - a. allestimento in aree non assegnate in Classe I dal Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - b. orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00;
 - c. utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
 - d. immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998;
 - e. durata del cantiere non superiore a 60 giorni continuativi.

Articolo 22 Autorizzazioni con istanza ordinaria (in deroga)

- 1) La domanda di autorizzazione con **istanza ordinaria** (in deroga) deve pervenire al Comune, per il tramite del competente SUAP o SUE, almeno 30 giorni prima della data di inizio del Cantiere.
- 2) L'istanza ordinaria deve essere redatta secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4 della DGR n° 24-4049 del 27.06.2012.
- 3) Nel provvedimento di autorizzazione in deroga il Comune, anche avvalendosi di TCA incaricato, potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti (quali ad esempio: gli orari delle lavorazioni più rumorose, la suddivisione delle lavorazioni rumorose su più giornate, etc.) atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre l'adozione di ulteriori accorgimenti al fine di ridurre l'impatto acustico.
- 4) Nel provvedimento di autorizzazione in deroga il Comune può prescrivere che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un TCA, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 447/1995, di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di farne pervenire al Comune relazione di verifica entro un termine congruo. Tale relazione deve **sempre** essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno (22:00-06:00).
- 5) Nel caso in cui in un sito di una qualunque parte del territorio comunale venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 14 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.
- 6) Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'Articolo 19 del presente Regolamento devono essere conformi alle vigenti normative concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (D.Lgs. 262/2002). Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Articolo 23 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

- 1) I titolari delle attività di cui all'Articolo 19 del presente Regolamento per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'3) che precede, sono puniti con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995.
- 2) I titolari delle attività di cui all'Articolo 19 del presente Regolamento per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sono puniti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 nonché dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000 nonché della Legge 689/1981.
- 3) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'3) del presente Regolamento sarà punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.
- 4) A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1) e 2), il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'3) del presente Regolamento o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

- all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
- 5) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

Titolo VI) Approvazione di strumenti urbanistici esecutivi; rilascio di permessi ed autorizzazioni o atti equivalenti

Articolo 24 Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

- 1) Il presente Titolo VI) definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
- a. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
 - b. Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
 - c. Valutazione di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici;
 - d. Relazione di collaudo del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici.

Articolo 25 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

- 1) Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della Legge 447/1995, (redazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, d'ora in avanti detta VPIA) le attività a bassa rumorosità riportate nell'Allegato B del DPR 227/2011 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre la VPIA. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8 comma 5 della Legge 447/1995 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore.
- 2) È sempre necessaria la predisposizione di una VPIA per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):
- a. opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
 - b. strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;
 - c. impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'Articolo 5, comma 1), lettere a) e b), del presente Regolamento;
 - d. centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 m²);
 - e. impianti ed infrastrutture di cui all'Articolo 5, comma 1), lettere c) e d), del presente Regolamento;
 - f. circoli privati e pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge 287/1991, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago.
- 3) Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico e dunque necessitante di VPIA, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.
- 4) La predisposizione di una VPIA è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 2) del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5) La VPIA è una documentazione redatta ad opera di un TCA, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 447/1995; il Comune si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni.

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

- 6) La VPIA dovrà fornire tutti gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.
- 7) Le attività non soggette a VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 26 Valutazione Previsionale di Clima Acustico

- 1) Le tipologie di insediamento interessate sono:
 - a. nuovi insediamenti residenziali;
 - b. scuole ed asili di ogni genere e grado;
 - c. ospedali, case di cura e riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
- 2) La predisposizione di VPCA, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'Articolo 25 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3) La VPCA è una documentazione redatta ad opera di un TCA, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 447/1995; il Comune si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
- 4) Qualora la VPCA evidenzia una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'Articolo 27 del presente Regolamento, se applicabile.
- 5) La VPCA dovrà fornire tutti gli elementi per la verifica della compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla tutela di quest'ultimo, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente, l'indicazione dei livelli sonori ammessi dalla classificazione acustica comunale e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui all'articolo 11 della Legge 447/1995 per il sito destinato all'insediamento oggetto di valutazione.

Articolo 27 Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

- 1) La Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (d'ora in avanti detta VRAPE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto degli aspetti di acustica cogenti per gli edifici.
- 2) La VRAPE costituisce la documentazione acustica relativamente ad una struttura edilizia ed ai suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate al progetto iniziale in corso d'opera circa il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, sono **soddisfatte in opera**.
- 3) La predisposizione della VRAPE è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a:
 - a. residenza o assimilabili;
 - b. uffici e assimilabili;
 - c. alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d. ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e. attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f. attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g. attività commerciali o assimilabili.
- 4) Occorre predisporre la VRAPE in caso di rilascio di:
 - a. Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di nuovo impianto, completamento o ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la VRAPE deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
 - b. Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

- sostituzione di impianti esistenti nell'intero edificio (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la VRAPE deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
- 5) La VRAPE è redatta ad opera di un tecnico iscritto ad un ordine o ad un albo (non è necessaria l'abilitazione quale TCA, anche se è opportuna); il Comune si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

Articolo 28 Dichiarazione di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

- 1) La Dichiarazione di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (d'ora in avanti DRAPE) costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e attesta il rispetto dei requisiti acustici in opera definiti nella VRAPE di cui all'Articolo 27 del presente Regolamento.
- 2) La DRAPE è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un TCA congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori. Tale documentazione dovrà specificare:
- gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne);
 - i risultati delle valutazioni in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa;
 - le modalità di valutazione adottate.

Articolo 29 Collaudo Acustico

- 1) In alternativa alla DRAPE di cui all'Articolo 28 del presente Regolamento, è facoltà del committente richiedere ad un TCA il Collaudo Acustico in opera. Il collaudo acustico sostituisce la DRAPE.
- 2) Il Collaudo Acustico in opera deve essere condotto in conformità con la norma UNI 11367 e fornisce, ove applicabili, i seguenti parametri:
- indice del potere fonoisolante $R'w$ di partizioni di separazione tra unità abitative distinte;
 - indice di valutazione di livello da rumore di calpestio $L'n,w$;
 - indice di isolamento di facciata $D2m,nT,w$;
 - livello di rumore degli impianti a funzionamento discontinuo LAS_{max} ;
 - livello di rumore degli impianti a funzionamento Continuo LA_{eq} ;
 - tempo di riverberazione di ambienti definito dalla norma ISO 3382 (solo per scuole o palestre);
 - STI (speech transmission Index), intelligibilità del parlato e Rapid Speech Transmission Index (RASTI), C30, C50 e C80 indici di chiarezza, D50 e D80 indici di definizione, EDT (Early Decay Time) e tempi di riverberazione T10, T20 e T30 (solo per scuole).
 - classificazione dei Requisiti Acustici degli Edifici secondo il D.P.C.M. 5/12/1997.
- La normativa tecnica di riferimento che indica le procedure di misura per il collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici è la serie UNI EN ISO 140, mentre gli indici di valutazione sono calcolati secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 717-1 e 2.

Articolo 30 Modalità di presentazione della documentazione e controllo

- 1) La documentazione di cui all'Articolo 26, all'Articolo 27, all'Articolo 28 ed all'Articolo 29 del presente Regolamento deve essere presentata al competente SUAP o SUE in formato digitale congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
- 2) La relazione di cui all'Articolo 28 o il collaudo di cui all'Articolo 29 del presente Regolamento, deve essere allegata alla documentazione prodotta ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso decreto.
- 3) La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1) del presente articolo è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- 4) Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. o di TCA incaricato, la documentazione di cui all'Articolo 26, all'Articolo 27, all'Articolo 28 ed all'Articolo 29 del presente Regolamento, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
- 5) Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di CA a firma di TCA, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
- 6) Il Comune, eventualmente con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, eventualmente con il supporto di TCA incaricato, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la

Comune di Pray – Regolamento acustico comunale

regolarizzazione.

Articolo 31 Sanzioni

- 1) I proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'Articolo 30 del presente Regolamento, saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 3 della Legge 447/1995 nonché dall'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
- 2) In caso di reiterata inadempienza il Comune può procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

Titolo VII) TITOLO VII EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 32 Risanamento e pianificazione

- 1) Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
- 2) Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 142/2004. Gli strumenti di attuazione del P.R.G.C. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
- 3) In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al D.P.R. 142/2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella VPCA di cui all'Articolo 26 del presente Regolamento.

Articolo 33 Emissioni sonore dei veicoli a motore

- 1) Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ad opera del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) E' fatto divieto di mantenere acceso il motore dagli autoveicoli in sosta presso edifici abitativi nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00), per un tempo superiore a 5 minuti.

Articolo 34 Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico veicolare locale

- 1) La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico veicolare locale sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, ai sensi dell'Articolo 25 del presente Regolamento.

Titolo VIII) TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

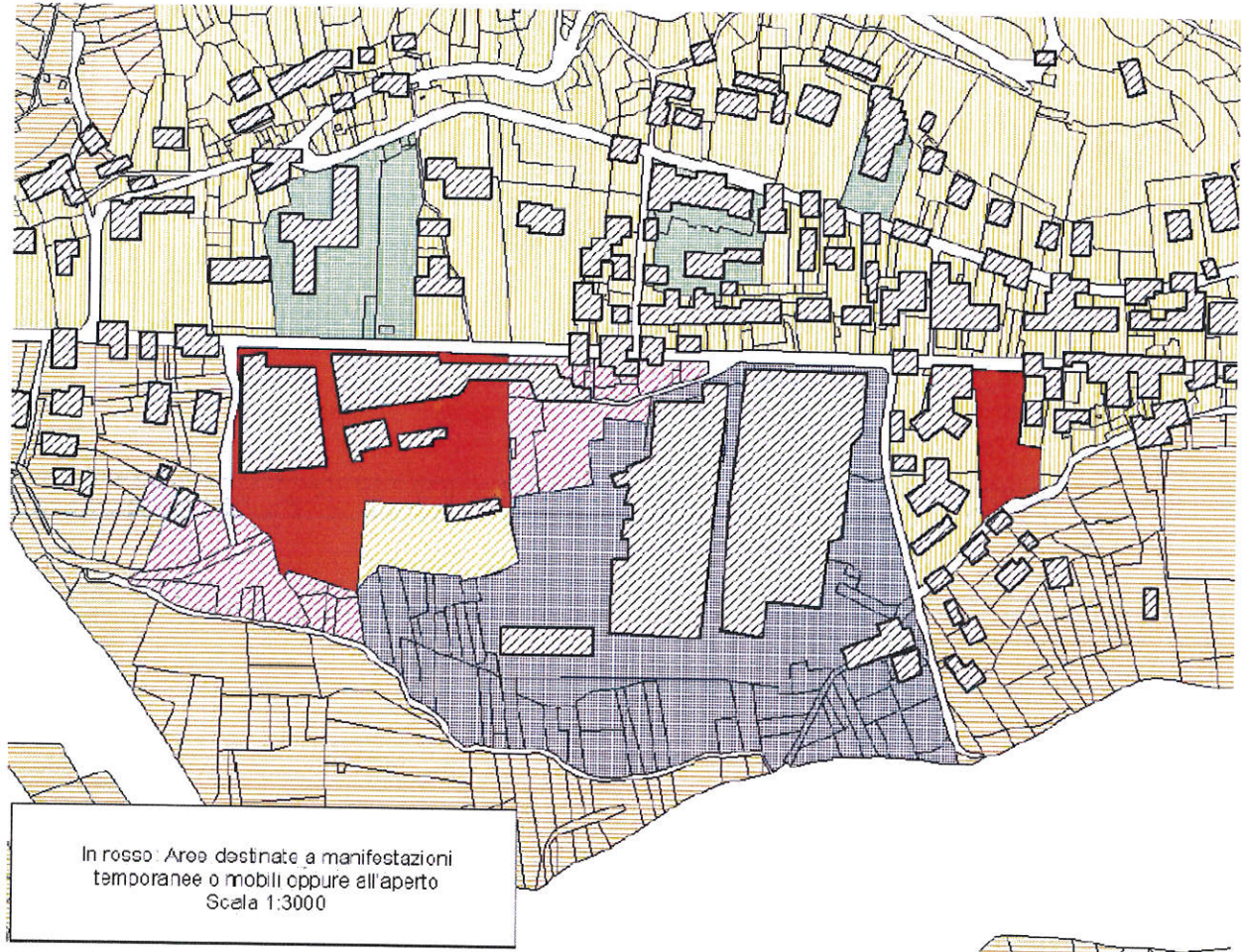
Articolo 35 Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento Acustico entrerà in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la Deliberazione per l'approvazione del Consiglio Comunale.

Articolo 36 Abrogazioni e validità

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.
- 2) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico e di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
- 3) Il Titolo IV) ed il Titolo V) del presente Regolamento sono validi fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della Legge Regionale 52/2000.

Allegato 1) Siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee all'aperto



L'area di lancio degli spettacoli pirotecnici è individuata tra la riva destra del torrente Sessera e la Via Noveis, in prossimità dello sbocco del Rio Ricciolo.

Allegato 2) Valori limite

Tabella A: Valori limite - Articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, secondo la zonizzazione acustica comunale:

CL.	DEFINIZIONE	TEMPI DI RIFERIMENTO EMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO IMMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO QUALITA'		RETINO	COLORE
		06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00		
I	aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)	47 dB(A)	37 dB(A)		verde
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)	52 dB(A)	42 dB(A)		giallo
III	aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)	57 dB(A)	47 dB(A)		arancione
IV	aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)	62 dB(A)	52 dB(A)		rosso
V	aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)	67 dB(A)	57 dB(A)		viola
VI	aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)		blu

Tabella B: Valori limite differenziali - Articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3dB(A)

Tabella C: Valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) Laeq